

Rassegna Stampa

di Martedì 12 novembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Fatto Quotidiano	12/11/2024	<i>I tecnici per valutare il Ponte: ex portaborse e politici locali (M.Modica)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
30	Il Sole 24 Ore	12/11/2024	<i>Dixon (Iwg): "Il futuro dello smart working e' in mini uffici vicino casa" (L.Cavestri)</i>	5
22	Italia Oggi	12/11/2024	<i>Stop al rating reputazionale (A.Mascolini)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
29	Italia Oggi	12/11/2024	<i>L'archeologo deve avere la patente a crediti (C.De Lellis)</i>	8
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	12/11/2024	<i>Iva, chi non incassa non versa (D.Alberici)</i>	9
Rubrica Pubblica Amministrazione				
33	Il Sole 24 Ore	12/11/2024	<i>Pa alla prova della sicurezza informatica (B.Bruno)</i>	10
36	Il Sole 24 Ore	12/11/2024	<i>Pagamenti Pa, la Ragioneria stringe sui 30 giorni (E.Brunetto/P.Ruffini)</i>	12



LA COMMISSIONE VIA Molti dubbi sui 12 appena insediati

I tecnici per valutare il Ponte: ex portaborse e politici locali

■ Dal vicesindaco di Pisa al coordinatore del dipartimento professioni di Fratelli d'Italia per il Lazio, all'ex candidata sindaca della destra a Perugia: sono solo alcuni dei nominati



► MODICA A PAG. 5

Ecco i "tecnici" di partito che valuteranno il Ponte

GRANDI OPERE

VIA LIBERA AMBIENTALE *Candidati, consiglieri e dirigenti locali, ex portaborse*
Pichetto Fratin nomina gente di FdI, Lega e FI nella Commissione Via-Vas

» Manuela Modica

Raffaele Latrofa è il vicesindaco di Pisa per Fratelli d'Italia: adesso, però, è anche membro della commissione Via-Vas, il gruppo tecnico del ministero dell'Ambiente che, tra le altre cose, dovrà esprimere il parere sul progetto del ponte sullo Stretto. Latrofa è solo uno degli ultimi 12 nominati come membri della Commissione per la valutazione ambientale, quasi tutti di impronta politica e con forte sbilanciamento verso Fratelli d'Italia. "Un blitz vergognoso", lo definisce il verde Angelo Bonelli; "la nomina di commissari che vantano addirittura militanza con l'area di centrodestra ci appare altamente inopportuna, visto che la commissione è un organo prettamente tecnico, e ci chiediamo come possano avere fatto a consultare in pochi giorni tutta la documentazione per esprimere un parere tecnicamente valido", commenta Daniele Ialacqua del comitato No Ponte Capo Peloro.

IL PARERE SUL PROGETTO del

ponte sullo Stretto potrebbe, infatti, arrivare già oggi: la commissione aveva 60 giorni di tempo per esprimersi dopo le risposte della Stretto di Messina Spa alle osservazioni depositate lo scorso 12 settembre. In poco meno di due mesi dalla nomina dei nuovi commissari, avvenuta lo scorso 19 settembre (solo l'ultima di una serie di nomine da giugno), potrebbe arrivare un parere lampo sul ponte sullo Stretto. La scadenza tuttavia non è perentoria e la commissione potrebbe chiedere altro tempo.

Torniamo, però, alle ascendenze politiche dei nuovi membri. Oltre a Latrofa è stato nominato l'ingegnere Roberto Cuccioletta, che è addirittura coordinatore nel Lazio del Dipartimento professioni di Fratelli d'Italia, nonché consigliere comunale di Albano Laziale. E ancora: la nuova commissaria Margherita Scoccia è stata candidata sindaca di FdI alle comunali di Perugia. È il partito di Giorgia Meloni, insomma, a farla da padrone in questa tornata di nomine, contando anche su un tecnico d'area, il giurista Marcello Giuseppe Feola dell'Università di Salerno. Anche la Lega, comunque, piazza le sue bandie-

rine nella commissione Via-Vas: Elena Lovati nel 2020 fu candidata sindaca del partito di Matteo Salvini, a Vittuone, nel Milanese; nel 2021 Luisana Malfatti correvva nella sua Grantorto, nel padovano, posando con Zaia.

La vecchia commissione Via-Vas era scaduta a fine maggio: da allora, e con qualche ritardo, il ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin ha fatto una serie di nomine, procedendo a scaglioni. Già nei mesi scorsi i nuovi ingressi in commissione avevano fatto scalpore. In un'interpellanza in Parlamento l'ex ministro Sergio Costa (Ms5) aveva indicato le "fedine penali non proprio immacolate" di alcuni dei commissari, che vantano cause e sentenze per calunnia, disturbo della quiete pubblica, reati stradali e persino gestione illecita di rifiuti. A non ribadire la filiera politica dei nomi scelti del centrodestra, l'agronomo Alfredo Posteraro, ad esempio, vanta sia una condanna sull'abbandono di rifiuti sia una candidatura con Forza Italia alle Europee del 2019 (ma sui social ora sponsorizza post

e video del viceministro alle Infrastrutture di FdI, Galeazzo Bignami). Anche lui candidato con FI, ma alle Regionali lombarde, Marco Galli, mentre Stanislao Fella è responsabile Dipartimenti dei berlusconiani in Umbria e il geologo Giuseppe Leoni ha un passato da assistente parlamentare dell'attuale capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli.

ANCHE LA LEGA HA AVUTO la sua parte anche nei precedenti decreti di nomina: la biologa Maria Gabriella Natale utilizzava il logo del partito come immagine del profilo, mentre l'architetto Felice Squitieri, che sui social condivide i post di Vannacci, è stato responsabile Sviluppo-Energia della Lega nel Lazio. "La Commissione Via Vas è cruciale per valutare progetti con impatti significativi sull'ambiente. Ci sembra inopportuno dare un'impronta politica. Attendiamo comunque "fiduciosi" il loro parere: abbiamo dimostrato con dati oggettivi che il ponte sarebbe devastante per il nostro territorio", spiega ancora Ialacqua del comitato No Ponte Capo Peloro. Da quando verrà depositato il parere della commissione, potranno, infatti partire i ricorsi al Tar.

**I COMITATI:
"SCELTA
INOPORTUNA"
LA NUOVA INFORMATA**
nella commissione per la
Valutazione d'impatto
ambientale non è piaciuta
neanche a chi si è
schierato contro la maxi
opera. Dice Daniele
l'alacqua del comitato No
Ponte Capo Peloro: "La
nomina di commissari che
vantano militanza
nell'area di centrodestra è
altamente inopportuna: la
commissione è un organo
prettamente tecnico: ci
chiediamo come possano
aver consultato in pochi
giorni la documentazione
per esprimere un parere
tecnicamente valido"



IL BLITZ IN 12 APPENA INSEDIATI, OGGI (FORSE) LA DECISIONE



**Il parere
atteso a breve**
La Commissione
Via-Vas potrebbe
esprimersi
sul Ponte già oggi
FOTO ANSA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Dixon (Iwg): «Il futuro dello smart working è in mini uffici vicino casa»

Immobiliare

Entro fine 2025 20 nuove sedi in 12 città italiane. Tra cui, tre piani in Torre Velasca

Contratti brevi e flessibili da gestire per conto terzi e solo in aree dove c'è domanda

Laura Cavestri

MILANO

«Le persone vogliono lavorare in ufficio senza tornare in ufficio». Per questo, mentre aziende come Zoom o Amazon lanciano ultimatum ai dipendenti per il ritorno in sede, Mark Dixon, ceo e founder di Iwg (colosso degli uffici "in affitto", presente in 120 Paesi, soprattutto con i marchi Regus, Copernico e Signature) punta ad aprire, entro fine 2025, 1.600 nuovi spazi uffici (500 dei quali in Europa).

In Italia entro l'anno prossimo ci saranno 20 nuove aperture in una dozzina di città: Genova, Milano, Bologna, Parma, Firenze, Cagliari, Roma, Fiumicino, Napoli, Andria, Bari, Caserta e Palermo. Tra queste, tre piani (il 7°, 8° e 9°) nell'iconica Torre Velasca di Milano e un intero edificio del Lorenteggio Village. Sei tra Roma e hinterland. La maggior parte delle nuove sedi saranno però in città medio-piccole o fuori dai centri urbani. Perché, secondo Dixon, il mercato degli spazi uffici flessibili può crescere solo se può risolvere le due principali preoccupazioni delle aziende: collaborazione e produttività.

«Il ritorno in ufficio è un'anomalia totale - spiega -. Il modo più rapido a disposizione di un leader per migliorare la produttività è smettere di costringere i lavoratori a perdere tempo negli

spostamenti. Non ha senso con la tecnologia. D'altra parte, però, molti dipendenti non sono più disposti a lavorare in tuta, da casa. Un terzo della domanda di Iwg proviene da persone che non vogliono più lavorare da casa, perché pochissimi hanno la disciplina, gli spazi e le condizioni per farlo. Per lavorare, serve un ambiente professionale».

Per Dixon, il futuro del direzionale sta nell'aprire "uffici di prossimità": «Lo richiedono le grandi aziende di servizi, che hanno la sede principale a Roma o Milano, ma filiali e dipendenti nel resto d'Italia. Voi italiani avete una forte carenza di personale qualificato. Profili professionali preparati vanno attratti e trattenuti. Ma anche le manifatturiere a forte vocazione di export, "calamite" per lavoratori anche da altre province, oltre che per aziende estere di servizi che le supportano e che hanno bisogno di avere piccole "filiali" flessibili di prossimità ai propri clienti». Dunque, una rete flessibile di spazi in tutto il mondo, accessibile tramite l'app dei membri, che offre ai lavoratori i vantaggi di un ambiente professionale senza perdere tempo in spostamenti. Per le imprese una proposta più economica, più flessibile e più accessibile rispetto ai contratti di locazione tradizionali.

«Il successo del nuovo modello - spiega ancora Dixon - si basa sull'offrire ai nostri clienti una flessibilità massima, sia che si tratti di uno spazio di coworking o di una sala riunioni per un giorno, sia che si tratti di un'azienda che sottoscrive un abbonamento annuale per tutti i suoi dipendenti».

Iwg punta a un modello più asset-light, in cui si riscuotono commissioni (spesso il 10-20% delle entrate) per gestire gli uffici per conto dei proprietari, piuttosto che assumere essa stessa lunghi contratti di locazione. «Gli investitori vogliono diversificare il portfolio. Noi forniamo loro ricavi ed efficienza operativa che generano margini più


elevati rispetto a una locazione tradizionale». Un modello antitetico rispetto al competitor, WeWork, che ha dichiarato bancarotta a novembre 2023 anche a causa di una struttura di costi dispendiosa e rigida e contratti di locazione lunghi e costosi (anche 15 anni). «Lavoriamo nell'immobiliare - chiarisce Dixon - ma non siamo un'azienda immobiliare. Siamo più simili all'Uber del lavoro, forniamo servizi». Nel terzo trimestre il fatturato di Iwg è stato di 931 milioni di dollari (+1,3% rispetto ai 919 milioni del 2023). Nei primi nove mesi ha toccato i 2,77 miliardi (in aumento dello 0,4% e rimasto piatto a valuta costante). Interessante notare che se il fatturato degli spazi di lavoro di proprietà e in affitto è stato di 809 milioni di dollari nel terzo trimestre - praticamente piatto rispetto agli 808 milioni di un anno fa - il fatturato degli spazi di lavoro gestiti e in franchising è cresciuto del 17%, a 157 milioni di dollari da 136 milioni di dollari. «È stato un trimestre positivo - ha sottolineato Dixon - con una forte crescita dei ricavi da commissioni, del 46% nel segmento *managed & franchised*, un'espansione dei margini nel segmento *company-owned & leased* e un'ulteriore produzione di cashflow che ha ridotto il debito netto. L'obiettivo a medio termine resta raggiungere un miliardo di dollari di Ebitda annuale. Che nel 2023 è stato di circa 523 milioni di dollari. L'indebitamento finanziario netto è stato ridotto a 734 milioni di dollari, rispetto ai 775 milioni di un anno fa». Due settimane fa, Iwg ha riacquisito 10,8 milioni di sterline delle sue obbligazioni convertibili da 350 milioni, con scadenza nel 2027, a un prezzo medio del 94,4%, riducendo l'importo in circolazione a 158,2 milioni di sterline. «Una mossa funzionale alla gestione del debito - ha concluso Dixon - che pone potenzialmente le basi per ulteriori riacquisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sedi di prossimità. Gli spazi Iwg a Milano, in piazza Gae Aulenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



CODICE APPALTI/Le novità del decreto correttivo bollinato, che è da ieri in Parlamento

Stop al rating reputazionale

Passo indietro sull'incentivo per i dirigenti tecnici delle p.a.

DI ANDREA MASCOLINI

A brogazione del sistema di rating reputazionale delle imprese affidatarie di contratti di appalto e di concessioni di lavori pubblici gestito dall'Anac; passo indietro sulla previsione dell'incentivo per i dirigenti tecnici delle pubbliche amministrazioni; meno vincoli se non si suddivide l'appalto in lotti. Sono queste le principali novità contenute nel testo ("bollinato" venerdì scorso) del decreto correttivo del codice appalti, rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre scorso. Lo schema, trasmesso ieri al Parlamento, dovrà essere esaminato anche dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. La vera sorpresa del nuovo testo è la soppressione dell'articolo 109 del vigente codice. Si tratta della norma che istituisce il sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, rubricato "reputazio-

ne dell'impresa" che dovrebbe fare parte del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema – ancora non operativo – è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. Con la soppressione della norma rischia quindi di sparire ogni possibile accertamento qualitativo del concreto operare degli operatori economici. Una seconda disposizione che è stata espunta dal testo "bollinato" è quella che modificava il vigente articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 la quale stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 del decreto (attività del RUP, programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudi) si applichi un incentivo a favore

dei dipendenti dell'Amministrazione, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Nel testo entrato in Consiglio dei Ministri e approvato il 21 ottobre era previsto che fra i destinatari dell'incentivo potessero esservi anche i dirigenti, dal momento che si sopprimeva l'ultimo periodo del comma 4 dell'attuale articolo 45 ove si chiariva espressamente che "Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale". Essendo stata eliminata nel testo bollinato la modifica all'articolo 45 di fatto il testo attuale – salvo diverse indicazioni che emergeranno in sede di parere e che il Governo vorrà considerare – i dirigenti delle pubbliche amministrazioni continueranno ad essere esclusi dalla ripartizione dell'incentivo. Altra modifica al testo del 21 ottobre è quella che riguarda le garanzie definitive (articolo 53 comma 4 del decreto

36): nella disposizione vigente si prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia di oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Nel testo del 21 ottobre era previsto che "in tali ipotesi, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo", una facoltà che nel testo definitivo scompare. Nel testo definitivo non compare più, in relazione alla suddivisione in lotti degli appalti, la norma innovativa con la quale si prevedeva che le stazioni appaltanti – per motivare la mancata suddivisione in lotti – dovessero effettuare "adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre" dandone comunicazione all'Antitrust. Meno vincoli, quindi, in capo alla stazione appaltante che non suddivide l'appalto a beneficio delle PMI.

© Riproduzione riservata



Lo schema inviato alle Camere dovrà essere esaminato anche dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato





L'archeologo deve avere la patente a crediti

L'archeologo dev'essere in possesso della patente a crediti per poter operare nei cantieri edili. Lo ribadisce l'Ispettorato nazionale del lavoro, tirando dritto sull'obbligo della patente anche per le prestazioni intellettuali quali sono, appunto, quelle degli archeologi (si veda ItaliaOggi del 19 e 26 ottobre). L'Inl corregge la Faq del 15 ottobre per chiarire che il campo iscrizione alla Cccia è «indicativo dei requisiti professionali» (cioè, partita Iva e iscrizione all'Inps).

Professionisti e patente. La Faq che viene corretta ha risposto al quesito se l'attività di archeologo possa essere ritenuta di «prestazioni di natura intellettuale» e, dunque, esonerata dalla patente. L'originaria risposta, negativa, precisava anche come comportarsi con la richiesta della patente, dal momento che è necessaria l'iscrizione alla Ccia, non obbligatoria per gli archeologi. L'Inl spiegava che, esistendo un Albo degli archeologi, questi ultimi avrebbero dovuto dichiarare di «essere in possesso dell'iscrizione alla Ccia da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo professionale».

Ultimi chiarimenti. In realtà, gli archeologi un Albo non ce l'hanno, come fatto subito notare dall'Ana (Associazione nazionale archeologi) opponendosi alla Faq dell'Inl, per varie ragioni. Il 6 novembre l'Inl ha corretto la Faq. Prima di tutto ha ribadito che «gli archeologi "operano" fisicamente nei cantieri temporanei o mobili» e, conseguentemente, «devono essere dotati della patente». Ai fini della richiesta della patente, poi ha precisato che, poiché gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all'iscrizione alla Cciaa e non hanno Albo, la dichiarazione nel campo «iscrizione alla Cciaa», per gli archeologi lavoratori autonomi «va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l'iscrizione alla gestione separata».

Carla De Lellis

1 Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Iva, chi non incassa non versa

Per la Cassazione non commette reato il manager che non versa l'imposta solo perché non ha incassato le fatture: non risponde delle inadempienze del cliente

La riforma fiscale 2024 dà respiro alle imprese. Infatti non commette reato il manager che non ha versato l'Iva solo perché non ha incassato le fatture. La causa del debito con l'Erario non è a lui imputabile dal momento che non può rispondere delle inadempienze del cliente. Il netto cambio di rotta lo ha segnato la terza sezione penale della Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di un manager che era stato condannato per non aver versato l'Iva.

Alberici a pag. 26

DI DEBORA ALBERICI*

La riforma fiscale 2024 dà un grande respiro alle imprese italiane. Infatti non commette reato il manager che non ha versato l'Iva solo perché non ha incassato le fatture. La causa del debito con l'Erario non è a lui imputabile dal momento che non può rispondere delle inadempienze del cliente.

Il netto cambio di rotta lo ha segnato la terza sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 41238 dell'11 novembre 2024, ha accolto il ricorso di un manager che era stato condannato per non aver versato l'I-

La corte di cassazione ha cambiato rotta alla luce delle disposizioni della riforma fiscale

Iva, se non incassa non si versa Il cliente è inadempiente sulle fatture: manager incolpevole

va. Lui si è difeso sostenendo che non era riuscito a riscuotere il credito dall'amministrazione. Tanto è bastato agli Ermellini, anche alla luce della recente riforma, a rivedere vecchie e più rigide posizioni. In questi casi non c'è dolo quindi non c'è condanna.

Ad avviso del Collegio, la necessità di dar seguito a una diversa interpretazione delle norme, che impone di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti, trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo: il recente d.lgs. n. 87 del pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della

crisi", intervenendo sull'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis)

una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10ter del medesimo decreto, "se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi". Per il Collegio di legittimità sbaglia la sentenza impugnata a ritenere del tutto irrilevanti obiezioni della dife-

sa, poste in essere già in primo grado, concernenti il mancato incasso dell'Iva risultante dalle fatture dell'anno di imposta in contestazione, per via dell'inadempimento di un consistente numero di committenti (tra cui anche enti pubblici); così come irrilevante è stata considerata la vendita di un bene immobile personale. A tali conclusioni, la Corte territoriale era pervenuta in espressa adesione all'indirizzo interpretativo di legittimità, da oggi superato, secondo cui «in tema di reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell'elemento soggettivo».

*cassazione.net

© Riproduzione riservata



In salvo dall'omesso versamento



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Osservatorio Impresa e Diritti

PA ALLA PROVA DELLA SICUREZZA INFORMATICA

di **Brunella Bruno**

Dal 16 ottobre è in vigore il Dlgs 138/2024, di recepimento della direttiva NIS2 – (UE) 2022/2555, volta a rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, specie nei settori essenziali e critici che riguardano le pubbliche amministrazioni.

Il decreto interviene a soli tre mesi di distanza dall'entrata in vigore della legge 90/2024, complementare alla direttiva NIS2 e con la quale sono stati imposti ulteriori obblighi di sicurezza gravanti sulla Pa, nonché introdotte modifiche al Codice penale, con la previsione di nuove fattispecie di reato e inasprimento delle pene per i crimini informatici. L'attualità della questione è nota, come dimostrato dai recenti episodi di violazione di banche dati anche di importanti amministrazioni pubbliche. Oltre all'obbligo di segnalazione tempestiva all'Agenzia per la cybersecurity nazionale di incidenti informatici, si prevedono strutture interne dedicate e la nomina di un referente per la cybersicurezza.

L'adeguamento agli sviluppi normativi impone una trasformazione culturale e organizzativa nella Pa. La predisposizione di un programma di cybersecurity non riveste più caratteristiche discrezionali e, in considerazione della frammentazione normativa in materia, la compliance costituisce un fattore complesso da gestire ma essenziale per evitare anche l'esposizione a responsabilità, acuita dalla circostanza che l'evoluzione di tecnologie e rischi fa sì che le conseguenze di incidenti e attacchi su terze parti possono dispiegarsi pure a distanza di tempo. Ciò implica un'attenta valutazione della conformità anche agli standard internazionali di sicurezza e protezione dei dati, oltre che dei rischi, competendo al referente per la cybersecurity la relativa gestione, incluso il monitoraggio dei fornitori di servizi digitali e tecnologici, su tutta la supply chain.

La cybersecurity esige un approccio operativo e sostanziale, che deve tradursi nell'attuazione di numerose misure: formazione degli utenti; approvvigionamento di prodotti e servizi; regolazione dei processi; controllo della sicurezza applicativa; monitoraggio degli accessi ai sistemi

sulla base di procedure garantite, incentrate su indicatori di anomalia calibrati sullo specifico settore di interesse. Si tratta di interventi difficilmente esigibili a invarianza finanziaria, come purtroppo impone il Dlgs 138/2024.

Centralità riveste, inoltre, l'autenticità, intesa quale certa identificazione di chi interagisce nei sistemi, che condiziona la fiducia nelle interazioni digitali e la stessa integrità dei processi, specie nell'attuale fase di impiego di tecnologie sempre più sofisticate come l'IA. La trasformazione digitale della Pa sta determinando un irreversibile riassetto organizzativo e sulle regole di esercizio dei poteri pubblici. Le modalità di controllo e l'imputazione univoca dell'accesso ai servizi dell'amministrazione, con livelli di sicurezza parametrati agli scenari di utilizzo, costituiscono precondizioni per uno sviluppo sicuro e garantito, emergendo, quindi, anche la saldatura della direttiva NIS2 con il regolamento Eidas 2.0 (2024/1183) e la relativa disciplina di attuazione. L'introduzione dell'European digital identity wallet e, a livello nazionale, il sistema IT Wallet, mirano a favorire la fruizione di servizi pubblici e privati da parte dei cittadini europei, la cui accessibilità, sicura e affidabile, richiede impegni convergenti; da un lato quello degli utenti nella direzione che non vi può essere alcuno "scambio" tra sicurezza ed efficienza; dall'altro quello istituzionale per una più esaustiva considerazione delle esigenze concrete degli utenti, specie di quelli che svolgono attività qualificate. Il riferimento è, al riguardo, a una riconsiderazione dello spid a uso professionale, che necessità di essere meglio plasmato sulle specifiche attività.

La particolare delicatezza e rilevanza di determinati settori, tra i quali quello dei contratti pubblici, dovrebbe, peraltro, indurre a valutare l'opportunità dell'attribuzione dell'attività di certificazione delle piattaforme e dei sistemi operativi a un organismo pubblico qualificato, sul modello del Centro di valutazione e certificazione nazionale, con vantaggi sul piano della semplificazione delle attività, maggiore sostenibilità degli oneri e più piene garanzie sotto molteplici profili.

— *Continua a pagina 36*

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'Osservatorio Impresa e Diritti è coordinato da Mariana Giordano e Gustavo Visentini


Misure per evitare incidenti e trasparenza negli accessi: cambiano gli assetti organizzativi della Pa



Osservatorio Impresa e diritti

PA ALLA PROVA DELLA SICUREZZA INFORMATICA

di **Brunella Bruno**

— *Continua da pagina 33*

Complessità e trasversalità delle esigenze di sicurezza, non giustificano un approccio che faccia perno sulla eccessiva frammentazione delle competenze tra istituzioni e autorità, per difficoltà di coordinamento e rischi di sovrapposizioni e, ancor meno, una proliferazione di organismi o agenzie, incompatibile con la velocità e la dimensione dei fenomeni da regolare e con l'esigenza di tutti gli operatori di disporre un quadro di

riferimento che eviti incertezze. Le dinamiche in atto suggeriscono una traiettoria opposta, nel senso della razionalizzazione e revisione dell'attuale assetto.

Una notazione finale: se le amministrazioni non sapranno adeguarsi alle innovazioni richiamate, già nel breve periodo dovranno procedere ad esternalizzazioni sempre più spinte verso soggetti privati qualificati, anche per attività più delicate. Il che non pare garantire adeguatamente i cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Pagamenti Pa, la Ragioneria stringe sui 30 giorni

La circolare

Ritardi nei trasferimenti non giustificano lo sfioramento dei termini

**Elena Brunetto
Patrizia Ruffini**

La Ragioneria generale dichiara inammissibili le scadenze delle fatture superiori a 60 giorni. Per i settori non sanitari, scadenze superiori a 30 giorni (e mai a 60) sono ammesse solo se ci sono requisiti verificabili. In assenza di questi, se un'impresa indica in fattura una scadenza superiore, l'ente deve ridurre i termini a 30 giorni.

Sono questi i punti principali della circolare 36/2024, indirizzata a tutte le Pa, per fornire le linee guida sull'identificazione delle fatture di natura commerciale e sulla corretta impostazione dei termini di pagamento e sugli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La scadenza nelle fatture è normalmente fissata a 30 giorni, eccetto per gli enti del settore sanitario e le imprese pubbliche secondo il Dlgs 333/2003, per i quali il termine è raddoppiato. Eventuali estensioni oltre i 30 giorni, fino a un massimo di 60, vanno giustificate con prove scritte a causa della particolare «natura del contratto» o di «alcune sue caratteristiche».

Dall'analisi delle fatture ricevute dalle Pa nel 2023, in alcuni casi sono stati rilevati termini di scadenza superiori ai 30 giorni, probabilmente a causa di errori commessi dall'amministrazione durante la registrazione dei documenti contabili.

Considerando che la valutazione del raggiungimento degli obiet-

tivi della M1C1-Riforma 1.11 del Pnr sarà effettuata sia in base all'indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), sia all'indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero), le Pa, confermando nel sistema Pcc la data di scadenza delle fatture, devono prestare attenzione.

Nel caso in cui un'impresa emette autonomamente una fattura elettronica con una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione, in assenza di presupposti documentati e verificabili stabiliti dalla normativa, dovrà ricondurre la scadenza a 30 giorni. Comunque, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni, essendo questa pratica illegittima.

La data di scadenza deve essere calcolata contando i giorni di calendario, senza escludere festivi o giorni non lavorativi, e indipendentemente dal numero di giorni del mese.

Nei casi in cui il termine di pagamento venga fissato dall'amministrazione in misura inferiore a 30 giorni, la scadenza deve essere corretta e riportata a 30 giorni.

Inoltre, il termine non può essere utilizzato per compensare le fasi legittimamente previste di sospensione della fattura, quali contenzioso, contestazione, adempimenti normativi (ritenuta dello 0,5%) e verifica di conformità. Ritardi nei trasferimenti di risorse tra i vari livelli di governo non sono considerati cause legittime di sospensione delle fatture.

La Ragioneria anticipa, infine,

che è in corso un'analisi sulla possibilità di potenziare ulteriormente le procedure di controllo per escludere scadenze superiori a 60 giorni e per subordinare le scadenze superiori a 30 giorni a un esplicito assenso da parte del funzionario responsabile, con obbligo di indicarne la motivazione.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

